



ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

TRA

L'Università degli studi di Genova – Dipartimento di Giurisprudenza, con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova, codice fiscale/partita IVA n. 00754150100, (di seguito "Università di Genova" o "Contitolare del trattamento") nella persona del Rettore pro tempore, prof. Federico Delfino

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, partita IVA n. 01131710376, (di seguito "Università di Bologna" o "Contitolare del trattamento") in persona del Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, prof. Federico Casolari, soggetto delegato dal rappresentante legale alla sottoscrizione del presente atto

E

Il Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino con sede in Torino, Via Verdi, 8, cap. 10124 codice fiscale 80088230018 e partita IVA n. 02099550010, (di seguito "Università di Torino" o "Contitolare del trattamento") nella persona del Rettore pro tempore, prof. Stefano Geuna, ivi domiciliato per la carica

Di seguito i contitolari del trattamento saranno indicati congiuntamente come le Parti.

PREMESSO CHE:

Le parti partecipano a un progetto *PRIN PNRR 2022* denominato “*CRYPTOSAFE - Towards a safe seizure and confiscation of crypto-assets in criminal proceedings*” (di seguito, anche solo “Cryptosafe”).

Il mercato delle cripto-attività conosce, da qualche anno, una crescita esponenziale; tuttavia, lo pseudo-anonimato che caratterizza i pertinenti trasferimenti e la mancanza di un'apposita regolamentazione amplificano il rischio di sfruttamento illecito da parte dei gruppi criminali.

In questo contesto, Cryptosafe propone una linea di ricerca basata sulla cooperazione diretta con autorità nazionali e sovranazionali ed esperti di informatica forense. Il progetto mira a raccogliere informazioni tecniche su prassi e procedure sviluppate, nonché dati statistici sui casi, consultando operatori legali coinvolti in sequestri e confische di criptovalute (giudici, pubblici ministeri, forze dell'ordine, avvocati, consulenti). Saranno altresì formulati e utilizzati questionari e interviste per scoprire come operatori e utenti (autorità pubbliche, professionisti legali e società civile in generale) affrontano le questioni sollevate dall'uso illecito

di cripto-attività.

La partecipazione al progetto comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento" o "GDPR");

Con il presente Accordo le Parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento connesso al progetto e instaurano un rapporto di contitolarità in materia di Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

I Contitolari del trattamento dei dati personali determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento e definiscono in modo trasparente, mediante il presente accordo, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi assunti e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

L'accordo riflette i rispettivi ruoli e funzioni di ciascuna parte, nonché i rapporti dei Contitolari con gli interessati e detta le condizioni e gli obblighi che ciascun Contitolare assume con particolare riguardo:

- all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e (14) del Regolamento (UE) n. 2016/679 agli interessati;
- alla designazione di un punto di contatto per i soggetti interessati al trattamento;
- all'adozione di misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- alle rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo (di seguito l'"Accordo").

Nell'ambito delle rispettive responsabilità, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge vigenti in materia del trattamento dati e i relativi Provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le parti si impegnano a concludere un contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR quando si avvalgono di responsabili del trattamento nell'ambito del presente accordo e a ottenere il consenso scritto delle altre parti prima di concludere il contratto.

Le Parti si impegnano a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR, clausole contrattuali tipo, etc.).

Le Parti si impegnano, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (UE) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

Tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come ut supra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto

La Contitolarità ha per oggetto il trattamento dei dati personali volto al perseguimento di finalità di ricerca scientifica, nell'ambito del progetto *PRIN PNRR 2022* denominato "*CRYPTOSAFE - Towards a safe seizure and confiscation of crypto-assets in criminal proceedings*" (di seguito, anche solo "Cryptosafe"). Nello specifico, la contitolarità riguarderà la conduzione di interviste a operatori specializzati in tema di criptovalute, l'eventuale registrazione e conservazione delle medesime ai fini delle attività di report. Si

specifica che nei report finali non figureranno i dati personali.

I Contitolari effettuano il trattamento dei dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679. La base giuridica, ai sensi del DLgs 196/2003, è costituita da una norma di Legge o nei casi previsti dalla Legge di Regolamento. Per il "progetto" la base giuridica è costituita dalla Legge n. 168/1989 e s.m.i. e dalla Legge n. 240/2010 e s.m.i.

Art. 2 Dati oggetto del rapporto di contitolarità e durata del rapporto.

Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 del presente accordo le tipologie di dati personali che possono essere condivisi tra le Parti durante lo svolgimento del progetto sono di seguito elencate:

- Dati anagrafici (nome e cognome)
- Ruolo professionale
- Dati di contatto

Sono inoltre oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza previsti, le videoregistrazioni/audioregistrazioni attraverso cui risultano identificabili soggetti interessati, le quali saranno ad esclusivo uso interno del gruppo di ricerca come metodo di verbalizzazione e pertanto non saranno oggetto di pubblicazione e/o diffusione. In particolare, per soggetti interessati si intendono esperti di intelligenza artificiale e/o informatica forense e operatori legali coinvolti in sequestri e confische di criptovalute (giudici, pubblici ministeri, forze dell'ordine, avvocati, consulenti).

I dati personali saranno condivisi tra i Contitolari, essenzialmente con strumenti informatizzati tramite l'upload su dropbox e Drive (piattaforme create dal team di ricerca dell'Università di Genova) tramite l'utilizzo di email istituzionali. La conservazione dei suddetti dati è effettuata per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e successivamente trattati in conformità all'art. 5, § 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 e a consentire le verifiche ex post sul Progetto. Le suddette piattaforme saranno chiuse al termine del progetto (a dicembre 2025) dallo stesso team di ricerca dell'Università di Genova.

Art. 3 Obblighi e responsabilità dei contitolari

I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati e si impegnano ad adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, nonché a produrre e mantenere aggiornata la documentazione richiesta (informativa, nomine, DPIA, istruzioni, ecc.).

La responsabilità della conservazione della documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di trattamento dati personali (informativa, nomine, DPIA, istruzioni ecc.) è in capo a ciascun Contitolare.

I Contitolari del Trattamento convengono che i dati personali trattati verranno trattati esclusivamente per le finalità descritte.

I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare di eventuali danni derivanti dal trattamento dei dati personali connessi al progetto. Ogni Contitolare può pertanto essere chiamato a risarcire in toto l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito in toto l'interessato può rivalersi sull'altro Contitolare cui è imputabile l'effettiva responsabilità del danno, esercitando l'azione di regresso.

Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore, saranno a carico di tutti i contitolari in solido a fronte del rischio della forza maggiore; il contitolare che risponderà del danno potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro.

Art. 4 Diritti sui dati

Ai soggetti interessati verranno fornite tutte le informazioni relative al trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, al momento del primo contatto.

In ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, i Contitolari si impegnano a rendere agli interessati, idonea informativa circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto è redatta congiuntamente dai Contitolari e viene fornita agli interessati tramite email da parte dei ricercatori dell'Università che di volta in volta porrà in essere le interviste, pubblicata sul sito del progetto e aggiornata alla luce delle modifiche intercorse sui trattamenti e sui profili organizzativi e tecnici.

L'interessato (il soggetto a cui si riferiscono i dati) potrà, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento attraverso l'invio di "istanza privacy" ai seguenti indirizzi email del punto di contatto del progetto:

Per l'Università di Genova: privacy@unige.it

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università di Genova è contattabile al seguente indirizzo: dpo@unige.it; PEC: protocollo@pec.liguriadigitale.it

Per l'Università di Bologna: privac@unibo.it

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università di Bologna è l'Avv. Marco Dettori, contattabile al seguente indirizzo: dpo@unibo.it

Per l'Università degli Studi di Torino: privacy.cle@unito.it

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino, è il prof. Sergio Foà, contattabile ai seguenti indirizzi: rpd@unito.it; PEC: ateneo@pec.unito.it

Resta inteso che ciascuno dei Contitolari comunicherà tempestivamente all'altro, le istanze di esercizio dei diritti ricevute dagli interessati. A tal fine, ciascuno dei Contitolari collaborerà per raccogliere tutte le informazioni necessarie richieste dal soggetto interessato e a metterle su un formato intellegibile, per l'evasione delle istanze di esercizio dei diritti entro il termine di legge.

Art. 5 Segretezza e confidenzialità

Ogni Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare con il presente accordo. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare i dati personali solamente per le finalità previste dal presente Accordo.

Art. 6 Sicurezza dei dati personali

Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno una o più delle seguenti misure:

- la pseudonimizzazione dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza

- dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali tratterà i predetti dati personali sulla base di istruzioni rispettivamente impartite. Ciascun contitolare è tenuto a designare tali soggetti come autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni e delle policy di sicurezza, dei relativi codici etici e dei codici di comportamento.

Ciascun Contitolare del Trattamento deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure, e delle istruzioni impartite e fornire sufficiente documentazione all'altro Titolare.

I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio. Tutti i contitolari inseriscono il trattamento dati connesso al progetto nel proprio Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art.30 par.1 del GDPR e aggiornano lo stesso come richiesto dalla normativa.

Le parti si informano reciprocamente, immediatamente e in modo completo, se nel corso delle attività di trattamento (anche da parte di un responsabile del trattamento) scoprono errori o irregolarità in materia di normativa sulla protezione dati.

Art. 7 Notifica di violazione dei dati personali

Per Data Breach (violazione dei dati personali) si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Ciascun Contitolare ha l'obbligo di comunicare all'altro Contitolare tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità Garante secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 e richiesto dal Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali (doc. web n. 9126951).

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare le disposizioni contenute nelle rispettive procedure adottate internamente per far fronte ai casi di violazioni di dati personali.

Art. 8 Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia inerente al o derivante dal presente Accordo, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole tra i legali rappresentanti delle Parti, entro 30 giorni lavorativi dall'insorgere della controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 9 Disposizioni conclusive

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere applicate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le disposizioni contenute nel presente accordo.

Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e cesserà di produrre effetti alla data di conclusione di ogni rapporto in essere tra le Parti, con riferimento al progetto.

Le Parti letto e compreso il contenuto del presente Accordo lo sottoscrivono.

Per l'Università degli Studi di Genova

*Il Rettore
Prof. Federico Delfino*

*Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Prof.ssa Gisella De Simone*

Per l'Università degli Studi di Bologna

*Il Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Prof. Federico Casolari*

Per l'Università degli Studi di Torino

*Il Rettore
Prof. Stefano Geuna*

*Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Raffaele Caterina*

*La Direttrice della Direzione Ricerca Innovazione e Internazionalizzazione
Dott.ssa Elisa Rosso*